

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del 24/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI MINERBIO ED IL COMUNE DI BARICELLA

L'anno 2021 addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00 ed in continuazione, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto n. 3 del 20 Aprile 2020, così come rettificato dal Decreto sindacale n. 4 del 22 Aprile 2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del presente atto risultano PRESENTI N. 12 Consiglieri:

MATTIOLI OMAR	Presente	DALL'OCA MICOL	Presente
LAZZARI MIRKO	Presente	RAFII ZAKANI HICHAM	Presente
FORNI LAMBERTO	Presente	SUTERA DARIO	Assente
BEDESCHI GLORIA	Presente	GRIMANDI	Presente
RENDA MARTINA	Presente	ALESSANDRA	
GURIOLI ELENA	Presente	LANDI SERGIO	Presente
CARITO GIOVANNI	Presente		
FRAZZONI MIRCO	Presente		

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Presiede il **SINDACO MATTIOLI OMAR**; partecipa il **VICE SEGRETARIO GENERALE CAPUZZO SILVIA** con funzioni consultive, referenti e di assistenza curando la verbalizzazione dell'ordine del giorno in oggetto.

Il Presidente, verificato che il numero dei consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto corrisponde al numero legale, procede a far trattare l'argomento in oggetto sopra indicato.

Scrutatori i Consiglieri: Grimandi Alessandra, Renda Martina e Dall'Oca Micol.

La registrazione audio di codesta seduta di Consiglio Comunale è conservata agli atti con prot. 6369/2021.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del 24/05/2021

Relaziona il Sindaco.

Interviene la Consigliera Grimandi Alessandra, a nome del Consigliere Sutera Dario, facendo presente che la convenzione in oggetto del presente ordine del giorno, da loro rilievi, costerà di più. La Consigliera Grimandi esprime stima al Segretario Avv. Beraldi. Il Segretario, preso atto di ciò, fornisce alcuni elementi tecnici e abbandona la seduta, disconnettendosi dalla videoconferenza. Ne assume le funzioni per ragioni di opportunità, connettendosi alla seduta, il Vicesegretario dell'Ente, dott.ssa Silvia Capuzzo.

Il Sindaco fornisce alcuni chiarimenti.

Interviene il Consigliere Landi Sergio affermando che l'ente, indipendentemente dal trattamento economico, poteva orientarsi ad avere un professionista che si possa dedicare interamente a questo territorio.

Interviene il Sindaco ribadendo che l'amministrazione si è mossa in tal senso.

Interviene infine la Consigliera Grimandi affermando che, per sua parte, nulla eccepisce alla possibile verbalizzazione da parte del Segretario di questo punto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI MINERBIO ED IL COMUNE DI BARICELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 secondo cui gli - Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;
- l'art.98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, hanno la possibilità di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art.7, comma 31 ter, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno, conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione

delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni Regionali della stessa Agenzia;

- la Deliberazione n. 270/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio di Segreteria comunale in forma convenzionata;
- la Deliberazione n. 150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina del Segretario Comunale presso una sede di Segreteria convenzionata;

PRESO ATTO che la convenzione è un accordo organizzativo con il quale gli Enti Locali fanno fronte ad esigenze di collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell'esercizio di funzioni, servizi ed attività;

CONSIDERATO che la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale costituisce una soluzione organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli enti, alle loro necessità nonché alle loro disponibilità finanziarie;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni interessati, a seguito di trattative all'uopo intercorse, hanno deciso di gestire in forma associata, per la durata del mandato amministrativo in corso e con decorrenza dal giorno 1 Giugno 2021, l'Ufficio del Segretario Comunale;

VISTO l'allegato schema di convenzione, rispondente a quanto richiesto dall'art.10 D.P.R. 04.12.1997 n.465 e ritenuto meritevole di approvazione.

VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art.111 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma I, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato,

il presidente mette in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Il Vicesegretario procede alla votazione per appello nominale:

PRESENTI 12

Mattioli Omar: favorevole

Gurioli Elena: favorevole

Forni Lamberto: favorevole

Carito Giovanni : favorevole
Bedeschi Gloria: favorevole
Frazzoni Mirco: favorevole
Rafii Zakani Hicham: favorevole
Renda Martina: favorevole
Dall'Oca Micol: favorevole
Grimandi Alessandra: contraria
Landi Sergio: contrario
Lazzari Mirko: contrario

A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

PRESENTI 12
VOTANTI 12

Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 3; Consiglieri: Lazzari Mirko, Grimandi Alessandra, Landi Sergio.
Astenuti: n. 0;

DELIBERA

- 1.** Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
- 2.** Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Minerbio (BO) e Baricella (BO) , ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997.
- 3.** Di dare atto che lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), precisandosi che la spesa relativa a tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, graverà su ciascun Comune nella misura del 50%.
- 4.** Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi, dando atto che la stessa, salvo revoca o scioglimento anticipato, ha una durata pari al mandato amministrativo in corso 2019/2024, con decorrenza dal giorno 1 Giugno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

Il Vicesegretario procede alla votazione per appello nominale:

Mattioli Omar: favorevole
Gurioli Elena: favorevole
Forni Lamberto: favorevole
Carito Giovanni : favorevole
Bedeschi Gloria: favorevole
Frazzoni Mirco: favorevole
Rafii Zakani Hicham: favorevole
Renda Martina: favorevole
Dall'Oca Micol: favorevole
Grimandi Alessandra: contraria
Landi Sergio: contrario
Lazzari Mirko: contrario

A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

PRESENTI 12
VOTANTI 12

Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 3; Consiglieri: Lazzari Mirko, Grimandi Alessandra, Landi Sergio.
Astenuiti: n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Vicesegretario al termine della presente trattazione abbandona la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CAPUZZO SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di

BARICELL
B̄V̄ICĒTT̄V̄



Città metropolitana di Bologna

A

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MINERBIO (BO) E BARICELLA (BO)

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di nella Residenza Municipale di

TRA

Il **Comune di Minerbio** (BO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberta Bonori, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

Il **Comune di Baricella** (BO) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Omar Mattioli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto.

Premesso che

- l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto attraverso appositi atti, in particolare:

- la deliberazione n. 150 del 15/07/1999, relativamente alla procedura ed alle modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

- le deliberazioni n. 135 del 29/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 in merito ad alcune linee di indirizzo sulla costituzione delle Convenzioni medesime;

- la deliberazione n. 113 del 2/5/2001 di interpretazione della delibera n. 150/1999;

Visto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art.111 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

Dato atto che:

- con delibera consiliare del Comune di Minerbio **n.... del** , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato A);

- con delibera consiliare del Comune di Baricella **n.... del** , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato A);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Minerbio e Baricella nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Dirigente.

ART.2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Rilevato che a parità di classe il Comune di Minerbio ha una popolazione pari a 8900 abitanti e quindi superiore alla popolazione di Baricella pari a 7142 abitanti, nel rispetto della normativa vigente il Comune di Minerbio assume la veste di Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco di Minerbio, Comune capo convenzione, compete, secondo legge la nomina e revoca del Segretario comunale nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 .

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000, come modificata dalla deliberazione 278/2003, dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro, relativamente al trattamento sia giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

ART. 5 - MODALITÀ OPERATIVE

Il segretario, assicura la propria presenza giornaliera in servizio ed adegua la propria prestazione lavorativa, in modo flessibile, alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nei due comuni nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

Il segretario finalizza la sua attività, esercitata in maniera flessibile anche in modalità smart working, al raggiungimento degli obiettivi e programmi di ogni singola amministrazione garantendo una distribuzione della presenza proporzionale alla percentuale del 50% per ciascun ente.

Il Segretario Comunale assicura la propria presenza giornaliera presso le Amministrazioni Comunali convenzionate, nel rispetto un calendario che verrà concordato con i Sindaci, e che potrà, in qualsiasi momento, essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura del 50% ciascuno.

Alla spesa relativa al trattamento economico, compresi le indennità e gli oneri riflessi, del Segretario Comunale, così come determinato dal vigente contratto di categoria dei Segretari comunali e provinciali stipulato in data 16/05/2001 come integrato e modificato dal CCNL del 17

dicembre 2020 relativo al triennio 2016/2018 e da altre disposizioni vigenti o che interverranno in futuro, concorreranno i comuni in misura del 50% ciascuno.

Il comune capo convenzione provvede all'applicazione e corresponsione di tutte le voci del trattamento economico, di cui agli artt 39 e seguenti del CCNL 16 maggio 2001, a favore del Segretario Comunale, ivi compreso gli istituti stipendiali della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 e comma 5 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.

Per la sola retribuzione di cui all'articolo 42 del sopra citato C.C.N.L., nella misura determinata dall'ente capo fila, provvede il Sindaco di ogni singolo ente convenzionato;

Per la copertura assicurativa del Segretario, come prevista dal CCNL, provvedono i singoli enti salvo specifico accordo tra gli stessi per aderire ad un'unica polizza ripartendone gli oneri;

Il comune capo convenzione, provvede altresì al versamento di ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

Per accedere al Comune convenzionato, al Segretario Comunale sarà corrisposto rimborso delle spese di viaggio pari all'indennità chilometrica di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, come stabilito dal Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con provvedimento del 21 aprile 2011, decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 e l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. A tal fine viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio legate alla necessità di spostamenti durante le giornate lavorative da una sede all'altra.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci si consulteranno almeno una volta all'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità anche in accordo con il segretario al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART.8 – DURATA, MODIFICA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per l'intero mandato amministrativo in corso 2019/2024 e con decorrenza dal 01/06/2021;

La convenzione possiede comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere modificata e sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
- Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 15 giorni. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data del provvedimento con cui il Prefetto prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente Convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. sarà inviata, in copia, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale dell'Emilia Romagna per la presa d'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
del Comune di Minerbio
Roberta Bonori

Il Sindaco
del Comune di Baricella
Omar Mattioli

Proposta N. 748 / 2021
SEGRETERIA AG

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI MINERBIO ED IL COMUNE DI BARICELLA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/05/2021

IL RESPONSABILE
CAPUZZO SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 748 / 2021
SEGRETERIA AG

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI MINERBIO ED IL COMUNE DI BARICELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 19/05/2021

IL RESPONSABILE
CELLINI EMIDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)